



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari

Relazione

Oggetto: Alba Pasquale c/E.S.A. - Esecuzione Sentenza n° 34/2021 del 19/01/2021 resa dal Tribunale di Agrigento sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio.

Con Sentenza n. 34/2021, pubblicata il 19/01/2021 il Tribunale di Agrigento accoglieva il ricorso condannando l'E.S.A. al pagamento in favore dello stesso lavoratore a titolo del risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti termine quantificato nella misura di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento di fatto percepita oltre interessi legali dalla data della predetta Sentenza al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese di lite afferenti il giudizio de quo, liquidate in €. 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha invitato l'Ente ad adempiere tempestivamente al pronunciamento del Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento.

Pertanto si deve procedere al pagamento delle somme di cui è condanna nella citata Sentenza resa dal Tribunale di Agrigento indicata in epigrafe, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario.

Per quanto statuito in Sentenza occorre impegnare la somma di €. 21.919,32 così ripartita: €. 21.498,36 quale retribuzione globale (1.791,53 X dodici mesi) oltre interessi legali pari ad €. 420,96 da corrispondere al Sig. Alba Pasquale ed altresì di €. 1.196,00 quali spese legali in favore del procuratore di controparte Avv. Mariangela Acquisto così ripartite : €. 1.000,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €.150,00, CPA al 4% €. 46,00 nonché all'Avv. Salvatore Vaccaro di €. 1.196,00 quali spese legali così ripartite : €. 1.000,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €.150,00 CPA al 4% €. 46,00 per la somma di complessiva di €. 24.311,32 come disposto dal Giudice del Tribunale di Agrigento;

Tale spesa urgente può essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, qual appunto la sentenza n.34/2021 emessa dal G.L. del Tribunale di Agrigento.

La spesa in oggetto di complessivi di €. 24.311,32 è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023.

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI - F.R.
UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI

II DIRIGENTE REGGENTE

Dr. Franco Greco



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 33 DEL 03.08.2023

Oggetto: Alba Pasquale c/E.S.A. - Esecuzione Sentenza n° 34/2021 del 19/01/2021 resa dal Tribunale di Agrigento sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con ricorso depositato in data 29/07/2019 il Sig. Alba Pasquale esponeva al Tribunale di Agrigento di aver prestato attività lavorativa a far data 19/09/1987 presso l'E.S.A., aventi oggetto attività di Meccanizzazione Agricola, in forza dei reiterati contratti a tempo determinato con contratti infra annuali con mansioni di operaio agricolo specializzato e, per l'effetto, domandava risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine operata dall'Ente convenuto ai sensi del D. lgs. 81/2015 chiedendo la corresponsione economica pari a 14 mensilità oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e vittoria di spese legali con distrazione dei compensi a favore degli Avvocati antistatari Mariangela Acquisto e Salvatore Vaccaro;

ATTESO che con Sentenza n. 34/2021, pubblicata il 19/01/2021 il Tribunale di Agrigento accoglieva il ricorso condannando l'E.S.A. al pagamento in favore dello stesso lavoratore a titolo del risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti termine quantificato nella misura di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento di fatto percepita oltre interessi legali dalla data della predetta Sentenza al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese di lite afferenti il giudizio de quo, liquidate in €. 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfetarie al 15% come per legge;

CONSIDERATO che occorre adempiere tempestivamente al *dictum* giudiziale, giusto parere dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo;

RITENUTO che per quanto sopra motivato sussistono le condizioni contabili per il riconoscimento e il pagamento del superiore debito;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento delle somme di cui è condanna nella citata Sentenza resa dal Tribunale di Agrigento di cui sopra è cenno, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario;

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di €. 21.919,32 così ripartita: €. 21.498,36 quale retribuzione globale (1.791,53 X dodici mesi) oltre interessi legali pari ad €. 420,96 da corrispondere al Sig. Alba Pasquale ed altresì di €. 1.196,00 quali spese legali in favore del procuratore di controparte Avv. Mariangela Acquisto così ripartite : €. 1.000,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €.150,00, CPA al 4% €. 46,00 nonché all'Avv. Salvatore Vaccaro di €. 1.196,00 quali spese legali così ripartite : €.

1.000,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €150,00 CPA al 4% €. 46.00 per la somma di complessiva di € **24.311,32** come disposto dal Giudice del Tribunale di Agrigento;

RITENUTO che tale spesa urgente possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, quale appunto la sentenza n.34/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento;

RITENUTO che per le sopraesposte motivazioni la superiore delibera e la correlativa spesa è da ritenersi urgente ed indifferibile stante la necessità per l'Ente di evitare ulteriore aggravio di spese;

CONSIDERATO che il presente atto rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato dalla citata nota Assessoriale, in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'E.S.A. n. 21 del 25 maggio 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione del presente atto:

PROPONE:


- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e per quanto di competenza la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di € **24.311,32** per le motivazioni espresse in premessa;

- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi di € **24.311,32** è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023;

- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Coll. Amm./vo Sergio Mirabella




AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – F.R.

UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI

II DIRIGENTE REGGENTE

Dr. Franco Greco




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI- FONDO DI ROTAZIONE

Il Dirigente Reggente
Dr. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO: 19508


IMPEGNO: 230366

SUBIMPEGNO:

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente Reggente
Dr. Giuseppe Greco




Ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L.R. n° 19/05

Si rende il Favorevole visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Candore



DELIBERAZIONE n. 33
Commissario Straordinario

OGGETTO: Alba Pasquale c/E.S.A. Esecuzione Sentenza n. 34/2021 del 19/01/2021 resa dal Tribunale di Agrigento sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio. –

L'anno duemilaventitre, il giorno 3 del mese di agosto in Palermo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'intervento in videoconferenza del Commissario Straordinario Dott. Carlo Domenico Turriciano, per il Collegio Straordinario dei Revisori, è presente in videoconferenza la Presidente Dr.ssa Caterina Agate assenti giustificati i Componenti Dr. Eustachio Cilea e Dr. Vincenzo Marinello.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mario Candore

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;
VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979; VISTA la L. R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L. R. n. 19 del 20/06/1997;
VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44; VISTA la L. R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;
VISTA la Determina Commissariale n. 7 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44 comma 4 della L. R. n. 17 del 28 dicembre 2004;
VISTA la Delibera n. 7 del 31 marzo 2023, che ratifica la determinazione commissariale sopra citata;
VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;
VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 05 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale di Governo ha deciso di revocare, ai sensi dell'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo e di nominare il Dott. Carlo Domenico Turriciano, Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario Straordinario dell'E.S.A., con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;
Visto il D.P. n. 05/Serv. 1°/S.G. del 10 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo il Dr. Carlo Domenico Turriciano;
VISTA la nota di convocazione Prot. n. 6306/C.S. del 27 luglio c.a. che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 3 agosto c.a. alle ore 11,00 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta Consiglio di Amministrazione.

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

ATTESO che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art.20,3° comma, L.R. n°19/05;

RITENUTA la propria competenza;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e per quanto di competenza la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di €.24.311,32 per le motivazioni espresse in premessa;

- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi €.24.311,32 è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023;


- di impegnare la somma complessiva di €. 24.311,32 al cap. 92 del bilancio di previsione triennale 2023/2025;

- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali per l'assunzione dell'impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva - insistente in ambito di riconoscimento debito - sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, dall'Ufficio Organi Amministrativi, oltre che agli uffici di competenza per gli atti consequenziali, anche all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed alla Procura Regionale Corte di Conti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Carlo Domenico Turriciano



R.G. LAV. 2530/2019

SENT. N. 34/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darci assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quando ne siano legalmente richiesti.

Il presente originale viene rilasciato a richiesta dei difensori AVV.TI MARIANGELA ACQUISTO e SALVATORE VACCARO nell'interesse di PASQUALE ALBA e di se stessi quali procuratori antistatari, per uso esecuzione forzata.

Agrigento, 22/02/2022.

Il Funzionario Giudiziario

Salvatore Camilleri

(Firmato digitalmente)



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO**

Il Giudice, dott.ssa Maria Cristina La Barbera, in funzione di Giudice del Lavoro, in seguito all'udienza del 19 gennaio 2021 tenuta ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, come modificato dalla L. n. 77/2020 e dell'art. 23 D.L. n. 137/2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2530/19 R.G. vertente

TRA

ALBA PASQUALE nato a Favara (AG) il 30 luglio 1968 (C.F. LBAPQL68L30D514R), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vaccaro e dall'Abogado Mariangela Acquisto per procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

E

E.S.A. - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (C.F. 80020830826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

RESISTENTE

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE:

Con ricorso depositato in data 29 luglio 2019 Alba Pasquale conveniva in giudizio l'E.S.A. e – dopo aver esposto: di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'E.S.A. con la qualifica di “operaio specializzato ex trattorista stagionale” a far data dal 19 settembre



1987 al 29 settembre 1989 e, di qui in seguito, in forza di una serie reiterata di contratti di lavoro a tempo determinato meglio indicati in ricorso fino al 31 dicembre 2018 - ha chiesto a questo Tribunale dichiararsi l'illegittimità dei contratti di lavoro sottoscritti con l'E.S.A., per il superamento del termine di 36 mesi del rapporto lavorativo a tempo determinato, con condanna dell'ente resistente al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 21.221,20, corrispondenti a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi e con vittoria delle spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente resistente con memoria del 5 marzo 2020 con cui ha eccepito, preliminarmente, l'intervenuta decadenza ovvero la prescrizione in ordine alle pretese azionate in giudizio, chiedendo anche nel merito il rigetto del ricorso, di cui assumeva variamente l'infondatezza.

Istruita documentalmente, all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, come modificato dalla L. n. 77/2020 e dell'art. 23 D.L. n. 137/2020, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa con adozione fuori udienza della sentenza.



Così ricostruiti i fatti di causa, va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza articolata dall'ente resistente.

Ed infatti, l'art. 32 Legge 4 novembre 2010 n. 183 prevede che la disciplina delle impugnazioni di cui all'art. 6 Legge 15 luglio 1966 n. 604 si applichi anche *"all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo"*.

In particolare, dal tenore letterale della suddetta disposizione emerge che la disciplina delle impugnazioni di cui all'art. 6 Legge n. 604/66 cit. si applica esclusivamente alle azioni di nullità del termine apposto al contratto ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368 volte ad accertare la carenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il ricorso a tale tipologia contrattuale oppure rivolte a sanzionare l'insussistenza delle condizioni che consentono la proroga del contratto.

Considerato che oggetto del presente giudizio è, invece, la condanna dell'Ente al risarcimento del danno - in ragione del superamento del periodo di trentasei mesi di lavoro a tempo



determinato intercorrente tra le stesse parti e per mansioni equivalenti, indipendentemente dai periodi di interruzione - non può considerarsi applicabile alla fattispecie concreta l'onere di impugnazione previsto dall'art. 32 Legge n. 183/2010 cit.

A ciò osta, oltretutto, la considerazione del carattere eccezionale delle disposizioni in questione che, prescrivendo un termine a pena di decadenza, sono insuscettibili di applicazione analogica a ipotesi differenti da quelle espressamente contemplate.

Sempre in via preliminare, va altresì, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente resistente, avendo l'atto introduttivo ad oggetto la domanda di pagamento dell'indennità risarcitoria; con la conseguenza che, avendo il ricorrente allegato di avere prestato la propria attività lavorativa fino al 2018, non può considerarsi decorso alcun termine prescrizioneale.

Tanto premesso e passando al merito, si osserva che la domanda è fondata e merita di essere accolta per i motivi che seguono.

Deve innanzitutto escludersi la natura stagionale dei contratti a termine stipulati tra le parti, con conseguente applicabilità del D.Lgs n. 368/2001, e successive modifiche, e della normativa comunitaria.

Ed infatti, dal compendio documentale in atti va rilevato che i contratti prodotti riportano tutti quali mansioni di assunzione quelle di effettuazione di lavori meccanici in agricoltura e attività connesse [cfr. doc. E fascicolo parte ricorrente].

I medesimi contratti, inoltre, non fanno riferimento ad attività a cadenza stagionale (es attività di semina, attività di raccolto) bensì a esigenze dal carattere variegato determinate dal Centro di Meccanizzazione Agricola dell'ente resistente da svolgere, peraltro, in un arco temporale abbastanza esteso per un numero minimo di giornate l'anno; prevedendone, peraltro, la sospensione nell'ipotesi di mancanza di fondi della Regione Siciliana o per avverse condizioni metereologiche.

Ne consegue che le attività che il ricorrente allega di avere svolto non possano considerarsi afferenti a contratti stagionali.

Ed infatti, laddove il ricorrente avesse svolto mansioni di tipo stagionale sarebbe stato onere dell'Ente dedurle e provarle, avendo sollevato la specifica eccezione circa il carattere stagionale



dell'attività, e la conseguente applicazione di disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella generale qui azionata; mentre, invece, l'Ente Sviluppo Agricolo non ha assolto al proprio onere probatorio circa le concrete attività cui sarebbe stato adibito il ricorrente, né circa il carattere stagionale delle stesse, limitandosi ad allegazioni meramente generiche, facendo riferimento all'attività degli operai forestali e non anche, specificamente, alle attività di meccanizzazione agricola svolte in favore dell'ESA.

Per tali motivi non è possibile verificare la fondatezza dell'eccezione circa la natura stagionale dei contratti né può condividersi l'applicazione di una disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 5, comma quarto bis, D.Lgs. n. 368/2001 e dalla normativa successiva in materia.

Esclusa la natura stagionale dell'attività svolta, i contratti a termine stipulati tra le parti devono considerarsi, quindi, soggetti alla disciplina generale.

Ciò posto, si osserva che, stante la natura pubblica dell'E.S.A., non è possibile procedere alla conversione del contratto di lavoro ma esclusivamente alla liquidazione del danno stante quanto disposto dall'art. 36, comma quinto, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che prevede che *"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative"*; dovendosi in sostanza ritenere che il divieto di conversione opera non già in base alla natura giuridica del rapporto di lavoro (di natura privatistica), quanto piuttosto in relazione alla natura giuridica del datore di lavoro, che è di tipo pubblico (cfr. Cass. n. 1163/2008).

Va, altresì, richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione (cfr. Cass. S.U. 15 marzo 2016 n. 5072) secondo cui, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato oltre il limite massimo di durata dei trentasei mesi, bisognerà fare riferimento per la liquidazione del danno ex art. 36, comma quinto, D.Lgs. n. 165/2001 al criterio offerto dall'art. 32, comma quinto, della Legge n. 183/2010, la quale prevede – per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato – che *"il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo*

un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604".

Le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che il danno di cui all'art. 36, comma quinto, D.Lgs. 165/2001 cit. non è riferibile alla mancata conversione del rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, – stante il divieto di conversione legislativamente previsto –; trattandosi, piuttosto, di un danno per la perdita della chance di conseguire, con percorso alternativo, l'assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato, risarcibile *"nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile"*; precisando, inoltre, che con riferimento al criterio di determinazione del risarcimento offerto dall'art. 32, comma quinto, Legge n. 183/2010 cit. il danno è presunto, con conseguente esonero del lavoratore dall'onere della prova e ferma restando la possibilità per il lavoratore, che assuma di aver subito un danno in misura superiore rispetto a quella risultante dall'applicazione della suddetta indennità forfetizzata, di offrire la prova del maggior danno.

Applicando tali principi al caso oggetto di giudizio, si osserva che parte ricorrente non ha fornito prova concreta del danno sofferto per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, sicché quest'ultimo – giusti i principi testé ricordati – deve presumersi sussistente entro i limiti dell'indennità forfetizzata di cui all'art. 32, comma quinto, della Legge n. 183/2010.

In applicazione dei criteri di cui all'art. 8 della Legge n. 604/196 – e tenuto conto, in particolare, della durata complessiva (oltre venti anni) del rapporto di lavoro intrattenuto con l'Ente resistente in esecuzione dei contratti a termine, delle dimensioni dell'ente e dell'entità della violazione in rapporto al numero consistente dei rinnovi (criterio del comportamento delle parti), appare equo determinare tale indennità nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto – avuto riguardo all'ultima busta paga prodotte in atti (ottobre 2018) - rispetto alle quali, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (cfr. Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748).



Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 37/2018.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'E.S.A. - Ente di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla corresponsione, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti, di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente condanna al soddisfo;

- condanna l'E.S.A. - Ente di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Salvatore Vaccaro e Mariangela Acquisto dichiaratisi antistatati ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Agrigento, 19 gennaio 2021

IL GIUDICE

Maria Cristina La Barbera





**AVVOCATURA DELLO STATO
PALERMO**

Cont. 193-2020 Proc. Giulio Sorrentino

**ESA - ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA
Via Libert , 201B
90143 PALERMO**

**OGGETTO: ALBA PASQUALE c/ ESA Ente Sviluppo Agricolo Centro Meccanizzazione Agricola -
Tribunale di Agrigento - R.G. 2530/2019.**

Racendo seguito a pregressa corrispondenza, si comunica che la sentenza risulta passata in giudicato e, pertanto, si invita codesta Amministrazione ad adempiere tempestivamente al dictum giudiziale.

Si resta a disposizione.

**L'INCARICATO
Giulio Sorrentino
Procuratore dello Stato**

L'AVVOCATO DISTRETTUALE

ESA - ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA - Direzione generale @sec.enteesviluppoagricolo.it - 0913061092/2023 P. abone AL 193/2020

AVV. MARIANGELA ACQUISTO

Piazza On. Vaccaro n. 8

92025 Casteltermini

CF. CQSMNG86E59A089F

P.IVA 2916180843

Spett.le

ALBA PASQUALE

Via della Resistenza, 60

92026 Favara (AG)

C.F.LBAPQL68L30D514R

FATTURA pro - forma

N. 04 del 16/02/2023

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	
Vs. dare per la prestazione professionale nel proc. Civile rito del lavoro c/o ESA definito con Sentenza del Tribunale di Agrigento n. 134/2021 del 19/01/2021.	
ONORARI E DIRITTI	1000,00
Spese generali ex art.13(15% onorario)	150,00
totale imponibile	1150,00
Contributi Previdenziali (4%)	46
TOTALE DA PAGARE	1196,00

La somma dovuta può essere pagata mediante versamento sul seguente codice iban sul conto c/o Unicredit - Agenzia di Casteltermini **IBAN: IT92D0200882891000300490732** .

Operazione in franchigia da IVA ART,1 Commi 54/89 L.190/2014

Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 L.190/2014

Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633/72e la fattura definitiva sarà emessa al momento dell'effettivo pagamento.

FIRMA

Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 21.498,36

Data Iniziale: 19/01/2021

Data Finale: 20/02/2023

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
19/01/2021	31/12/2021	€ 21.498,36	0,01%	346	€ 2,04
01/01/2022	31/12/2022	€ 21.498,36	1,25%	365	€ 268,73
01/01/2023	20/02/2023	€ 21.498,36	5,00%	51	€ 150,19

Totale colonna giorni: 762

Totale interessi legali: € 420,96

Capitale + interessi legali: € 21.919,32

ALBA PASQUALE

21.919,32 +
1.195,00 }
1.196,00 } *per legge*

21.314,32



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – FONDO DI ROTAZIONE
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRATTUALE
UFFICIO GIURIDICO E MATRICOLARE

Prot. N. 14321

Palermo, 20/2/2023

All'Area Affari Generali e Comuni – F.R.
Ufficio Affari Legali Ordinari –
Affari Legali del Personale ed adempimenti
disciplinari

SEDE

Oggetto: - Mancuso Leonardo, Meli Giuseppe, Patti Pietro, Buttici Salvatore, Zirillo Vincenzo ed Alba Pasquale. –Richiesta conteggi.

In riferimento alla nota prot. n. 1289 del 15/02/2023 di pari oggetto, con la presente si comunicano i conteggi richiesti come di seguito descritti:

- Mancuso Leonardo € 68,905 x 26 = € 1.791,53 x 12 = € 21.498,36;
- Meli Giuseppe € 68,905 x 26 = € 1.791,53 x 12 = € 21.498,36;
- Patti Pietro € 68,905 x 26 = € 1.791,53 x 12 = € 21.498,36;
- Buttici Salvatore € 68,905 x 26 = € 1.791,53 x 12 = € 21.498,36;
- Zirillo Vincenzo € 68,905 x 26 = € 1.791,53 x 12 = € 21.498,36;
- Alba Pasquale € 68,905 x 26 = € 1.791,53 x 12 = € 21.498,36.

Il Responsabile
(Dr. Giuseppe Fasciana)



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Via Libertà nr. 203 – C.F. 80830820826
90143 Palermo (PA)

VERBALE DEL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 15 del 10/07/2023

In data **10/07/2023** alle ore **10,00**, presso la sede legale degli uffici amministrativi dell'E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo, in Palermo, via Libertà n° 203, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti*, nelle persone di:

Dott. Caterina Agate	Presidente	Presente
Dott. Eustachio Cilca	Componente	Presente
Dott. Vincenzo Marinello	Componente	Presente

Per procedere alla trattazione del seguente ordine del giorno:

- Verifica di Cassa al 30/06/2023
- Esame proposte deliberative debiti fuori bilancio;
- Varie ed eventuali.

Il Collegio, preliminarmente, acquisisce al proprio protocollo la seguente posta e documentazione:

ns. prot. n. 57 del 10/07/2023 – nota Servizio Economico e Finanziario prot. n. 5669 del 06/07/2023 – oggetto: “Verifica di Cassa al 30/06/2023 – Trasmissione documentazione ;

ns. prot. n. 58 del 10/07/2023 – mail del 27 giugno 2023 – trasmissione proposta deliberativa debiti fuori bilancio – AVIOGAS;

ns. prot. n. 59 del 10/07/2023 – mail del 06 luglio 2023 – trasmissione n.11 proposte deliberative inerenti a debiti fuori bilancio (dalla C2 alla C12);

Si passa alla verifica di cassa al 30/06/2023 i cui esiti vengono riportati nell'allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale. Si precisa che non si è potuto procedere alla verifica della cassa economica per un improvviso impegno personale dell'Economista che non è potuto essere presente, si rinvia la stessa ad una prossima data da concordare. In merito alla verifica di cassa al 30/06/2023, il Collegio **ribadisce la necessità di acquisire, alla luce delle ultime sentenze favorevoli all'Ente che hanno previsto lo svincolo di somme precedentemente pignorate, una relazione dettagliata dalla Direzione Generale sullo stato dei contenziosi in essere, relativi eventuali pignoramenti e rischi di soccombenza.**

Si passa quindi al secondo punto dell'O.d.G. con l'esame delle proposte deliberative aventi ad oggetti debiti fuori bilancio, acquisiti con mail del 27 giugno e 6 luglio 2023, numerate sotto le lettere da “C1” a “C12”. Il Collegio chiamato il Dirigente dell'Area Affari Generali e risolti alcuni quesiti in merito alle suddette proposte rende il parere di propria competenza sulle proposte: “C1, C2, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12”, redigendo appositi verbali allegati quali parte integrante e sostanziale del presente sotto la lettera “A, B, C, D, E, F, G, H e I”. In merito il Collegio ricorda alla Governance l'obbligo di verifica delle responsabilità per gli eventuali danni erariali scaturenti dai suddetti debiti fuori bilancio.

In ordine al terzo punto all'Ordine del Giorno il Collegio prende atto dell'attestazione resa dell'O.I.V. in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti in capo all'E.S.A. ex D. Lgs. 33/2013.

Si ricorda infine, che ai sensi del art. 193 del TUEL entro il 31 luglio l'Ente dovrà provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, si invitano pertanto gli uffici a provvedere entro i termini di legge.

Alle ore 14,00 viene chiuso il presente verbale, dando mandato alla segretaria di provvedere a tutti gli adempimenti previsti e necessari, in conformità allo statuto e alle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Caterina Agate

Dott. Eustachio Cilea

Dott. Vincenzo Marinello

(Presidente)

(Componente)

(Componente)





REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Via Libertà nr. 203 – C.F. 80020830826
90143 Palermo (PA)

***Parere reso dal Collegio Straordinario dei Revisori - Allegato sotto la lett. "H" –
Verbale nr. 15/2023 del 10.07.2023***

In data 10/07/2023, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti*, nelle persone di

Dott. Caterina Agate	Presidente in rappresentanza dell'Assessorato all'Economia	Presente
Dott. Eustachio Cilea	Componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca	Presente
Dott. Vincenzo Marinello	Componente effettivo in rappresentanza del dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca	Presente

per procedere alla trattazione del seguente Ordine del Giorno: Riconoscimento debito fuori bilancio.

PREMESSO

-Che in data 06/07/2023 l'ESA, con nota trasmessa a mezzo mail, chiedeva parere sulla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto: "Alba Pasquale c/ESA – esecuzione sentenza 34/2021 del 19/01/2021 Tribunale di Agrigento – sfavorevole per l'Ente. Riconoscimento debito fuori bilancio"

VISTI

-l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n.6 del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione rilascia pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

PRESO ATTO

- Che con sentenza 34/2021 del Tribunale di Agrigento, resa nel giudizio iscritto al n. 2530/2019 R.G., passata in giudicato, l'Ente è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente – per illegittima reiterazione dei contratti a termine – di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento percepita, oltre interessi legali fino al soddisfo e rifusione delle spese di lite liquidate complessivamente in € 2.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e Cpa;



- Visto il parere dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo;
- Preso atto che gli uffici hanno quantificato in € 24.311,82 il debito complessivo scaturito dalla suddetta sentenza posto a carico dell'ESA, di cui:
 - o € 21.919,32 sorte capitale e interessi legali;
 - o € 2.392,00 per spese legali;
- Che la procedura di attivazione dei debiti fuori bilancio è stabilita dagli articoli 193,194 e 239 del TUEL e l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi inderogabile considerato che il significato del provvedimento del Consiglio di Amministrazione non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno;
- Che il Consiglio di Amministrazione è competente per l'approvazione del presente debito fuori bilancio;
- Del recente orientamento della Corte dei conti che ha posto particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'Organo consiliare in relazione alla possibilità di disporre in via d'urgenza il pagamento, nelle more del successivo provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che il riconoscimento di tale debito rispetta i principi contabili e le norme di legge.

CONSIDERATO

- Il parere favorevole di Regolarità Tecnica;
- Il parere favorevole di Regolarità Contabile.

RITENUTO

-che la spesa di cui all'oggetto della deliberazione è da ritenersi urgente ed indifferibile, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto: "Alba Pasquale c/ESA – esecuzione sentenza 34/2021 del 19/01/2021 Tribunale di Agrigento – sfavorevole per l'Ente. Riconoscimento debito fuori bilancio"

Si ricorda che il riconoscimento di debiti fuori bilancio vanno trasmessi alla competente procura della Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Caterina Agate (Presidente)

Dott. Eustachio Cilea (Componente)

Dott. Vincenzo Marinello (Componente)

